COMMISSIONE REGIONALE PER L'ESAME DEI REQUISITI DI IDONEITÀ ALL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA SU STRADA

Legge n. 21 del 15 gennaio 1992 – Legge Regionale Piemonte n. 24 del 23 febbraio 1995

REGOLAMENTO approvato ai sensi dell'art. 11 comma 8 della LR 24/95 dalla Commissione regionale per l'esame d'idoneità all'esercizio del servizio di taxi e noleggio con conducente in data: 01/12/2025

1. La Commissione si riunisce per ogni sessione d'esame indetta.
   Per le riunioni non sessione d'esame, i membri della Commissione – anche un solo componente – possono chiedere al Presidente e/o al Segretario di indire una riunione, il Presidente ne valuterà la necessità e in caso affermativo chiederà al Segretario di disporre la convocazione.

2. La Convocazione della Commissione viene effettuata a tutti i componenti – sia effettivi che supplenti – dal Segretario su incarico del Presidente, a mezzo email, almeno 8 giorni prima della data fissata, indicando le date previste per le prove d'esame e il numero dei candidati convocati.

3. I membri della Commissione sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Segreteria, a mezzo email, la propria assenza alla riunione/sessione d'esame al fine di permettere la preventiva determinazione della sussistenza del numero legale necessario all'effettuazione delle sessioni stesse, secondo quanto previsto dal presente regolamento.

4. La Commissione, sia essa o meno in sessione d'esame, è validamente costituita con la presenza di almeno due membri (che siano essi effettivi o supplenti) oltre al Presidente o un suo supplente; in caso di impedimento o assenza del presidente o suo supplente, le funzioni vengono assunte dal membro anziano.

5. In caso di assenza o impedimento del Segretario, il Presidente incarica un componente della Commissione a svolgerne le funzioni, eventualmente coadiuvato da un esperto da cui al punto 8.

6. Nelle sessioni non d'esame le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. Il Segretario redige apposito verbale di ogni seduta, sia essa o meno in sessione d'esame, tale documento dovrà essere sottoposto, entro la seduta successiva, ad approvazione e sottoscrizione da parte del Segretario e del Presidente.

8. Nei casi di cui all'art. 10 comma 3 della LR 24/95 la Commissione può avvalersi del contributo di collaboratori esterni nelle sessioni d'esame.

9. Gli eventuali oneri relativi alla prestazione degli esperti di cui al punto 8 non sono a carico della Commissione.

10. Il presente regolamento, nonché le sue modifiche e/o integrazioni, devono essere approvate con il voto favorevole di almeno tre componenti della commissione; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

11. Le norme procedurali stabilite dalla Commissione nelle varie riunioni, debitamente verbalizzate, fanno parte integrante del presente regolamento.

12. INCOMPATIBILITÀ: i membri della Commissione devono astenersi dal tenere corsi di preparazione all'esame.
    Qualora uno dei membri si trovasse in condizioni di incompatibilità, parentela o interessi con un candidato, è tenuto ad astenersi dalla sessione d'esame del candidato stesso, dandone preventiva comunicazione al Presidente e al Segretario. La relativa circostanza deve essere idoneamente verbalizzata.

13. Le sessioni d'esame vengono programmate dalla Commissione con cadenza mensile.

14. Le domande di partecipazione alla sessione d'esame devono pervenire alle Camere di commercio del Piemonte entro il 10 del mese, i candidati verranno convocati nel mese immediatamente successivo. Le domande giunte successivamente a tali scadenze verranno inserite nella sessione successiva. Per le domande inviate attraverso servizio postale farà fede la data di esecuzione riportata sul timbro postale.

15. Qualora il candidato non sia ancora in possesso del CAP, purché abbia sostenuto positivamente il relativo esame, la domanda di partecipazione all'esame viene accettata, dimostrando tale condizione.

16. L'esame consiste in una prova scritta ed in un colloquio orale.
    La prova scritta si intende superata se il candidato ha risposto esattamente ad almeno l'ottanta per cento dei quesiti formulati (art. 10 coma 6 LR 24/95).
    Nella prova scritta le domande per le quali non è stata selezionata alcuna risposta vengono considerate "errate".
    La prova orale si intende superata con esito favorevole se il candidato ha risposto sufficientemente ai quesiti posti dalla Commissione per ciascuna delle 4 materie d'esame (geografia e toponomastica – norme di comportamento – normativa e diritto – prevenzione degli incidenti e infortunistica).

17. La prova orale ha inizio al termine della correzione di tutte le prove scritte.

18. Non sono previste giustificazioni per assenza, i candidati che non si presenteranno alla prova d'esame dovranno presentare una nuova domanda di iscrizione all'esame presso la propria Camera di commercio di pertinenza.

19. Al termine della prova viene rilasciato a ciascun candidato un attestato da cui risulta l'esito positivo o negativo delle prove d'esame.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla legge regionale n. 24 del 23 febbraio 1995.

Il seguente regolamento entrerà in vigore a partire dalla sessione di febbraio 2026.